



**Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo**



C.1

Dott. ROBERTA VIVALDI

Dott. STEFANO OLIVIERI

- Consigliere - PU

Dott. ENRICO SCODITTI

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Full

sul ricorso 10531-2014 proposto da:

FALLIMENTO EDILMAR SRL in persona del Curatore l

- **ricorrente** -

contro

BANCA CARIGE SPA in persona del suo Rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II
33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREINA
BIANCHINI, MARCO SILVESTRI;

- **controricorrente** -

nonchè contro

MAIOR SPV SRL che si sostituisce all'UBI BANCA S.P.A.

);

- **interventore** -

avverso la sentenza n. 1164/2013 della CORTE
D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2019 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il
rigetto;

True

FATTI DI CAUSA

1. Il Credito emiliano s.p.a., il Banco di San Giorgio s.p.a., la Cassa di risparmio di Genova e la Cassa di risparmio di Savona convennero in giudizio davanti al Tribunale di Savona, con due separati atti di citazione e successivi atti di intervento volontario, la s.r.l. Edilmar ed il suo amministratore Giovanna Varcada, nonché Ugo Morando, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto di transazione del 15 marzo 2006 con il quale la Varcada aveva ceduto alla Edilmar l'intero suo patrimonio immobiliare, in tal modo vanificando la garanzia patrimoniale delle Banche, creditrici della Varcada che era fideiussore della Edilmar, a sua volta debitrice delle Banche stesse.

Si costituì in giudizio la Varcada, chiedendo il rigetto della domanda, mentre la società Edilmar ed Ugo Morando rimasero contumaci.

Nel corso dei due giudizi, la società Edilmar venne dichiarata fallita, con conseguente interruzione del processo. Riassunti i giudizi nei confronti della Curatela, questa si costituì chiedendo che la domanda di revocatoria fosse dichiarata improponibile ai sensi degli artt. 51 e 52 della Legge fallimentare.

Riuniti i giudizi, il Tribunale dichiarò l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 51 e 52 della legge fallimentare e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla Cassa di risparmio di Genova e in via incidentale dalle altre Banche e dal Fallimento della s.r.l. Edilmar.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 18 ottobre 2013, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria, ha dichiarato inefficace l'atto di transazione suindicato nei confronti delle Banche creditrici ed ha condannato il Fallimento Edilmar e Giovanna Varcada al pagamento delle spese del grado.

TMC

2.1. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il divieto di prosecuzione di azioni individuali di cui all'art. 51 L.F. non può trovare applicazione qualora, come nel caso di specie, la domanda di revocatoria sia stata trascritta in data anteriore rispetto alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Ribadito che l'azione revocatoria, benché preordinata al soddisfacimento del credito, non può considerarsi un'azione esecutiva ai sensi dell'art. 51 cit., la Corte ha osservato che la declaratoria di improponibilità della domanda avrebbe come risultato finale quello di imporre alle Banche attrici un concorso con i creditori del fallito al quale, invece, esse potrebbero sottrarsi con il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria. D'altra parte, l'anteriorità della trascrizione della domanda di revocatoria fa sì che gli effetti conseguenti ben possano opporsi anche alla Curatela del fallimento; e tale interpretazione, secondo la Corte territoriale, sarebbe anche in armonia con la previsione dell'art. 45 della Legge fallimentare.

2.2. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità della domanda, la sentenza d'appello ha chiarito che sussistevano, nella specie, tutte le ragioni per l'accoglimento della medesima. Con la transazione, infatti, la Varcada si era spogliata di tutto il proprio patrimonio immobiliare; né poteva sostenersi che – avendo la società Edilmar promosso un'azione di responsabilità nei confronti della Varcada, sua amministratrice, per un valore asseritamente superiore rispetto a quello dei beni ceduti – la cessione dei beni non avrebbe potuto arrecare danno ai creditori diversi dalla Edilmar. Ed infatti, da un lato il credito di quest'ultima nei confronti della Varcada era tutto da dimostrare; dall'altro, invece, per le Banche il pregiudizio era certamente esistente, posto che esse, in assenza della transazione, avrebbero al più dovuto concorrere con la società Edilmar nell'espropriazione individuale del patrimonio della Varcada, mentre l'atto di transazione le esponeva al concorso con gli altri creditori della Edilmar nei confronti della Varcada.

Fuc

Analogamente, la Corte d'appello ha ritenuto dimostrata la consapevolezza del pregiudizio sia in capo alla Varcada che alla società acquirente Edilmar, giacché esse costituivano di fatto «un'unica realtà economica, solidalmente obbligata verso le banche creditrici, e ciò di cui era consapevole l'una non poteva che essere noto anche all'altra». Ha poi aggiunto la Corte di merito che non poteva essere accolta la tesi della Curatela del fallimento secondo cui l'atto di transazione costituiva adempimento di un debito scaduto, posto che la Varcada aveva esercitato una libera scelta di transigere con la Edilmar la propria controversia, il cui profilo discrezionale rendeva l'atto assoggettabile all'azione revocatoria.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Genova propone ricorso il Fallimento della s.r.l. Edilmar, con atto affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi la Banca CARIGE s.p.a., la Banca regionale europea s.p.a. quale incorporante il Banco di San Giorgio e la Cassa di risparmio di Savona.

La banca CARIGE s.p.a. ha depositato memoria.

Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza dell'8 novembre 2016, si è proceduto ad un rinvio a nuovo ruolo, avendo le parti avanzato richiesta in tal senso per perfezionare una transazione in atto.

Fuc

Il ricorso è stato quindi nuovamente fissato per l'udienza pubblica del 27 marzo 2019.

La Cassa di risparmio di Savona e la banca CARIGE s.p.a. hanno depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ. e degli artt. 51, 52 e 92 della Legge fallimentare.

Osserva il Fallimento ricorrente che, come correttamente deciso dal Tribunale di Savona, la domanda avanzata ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società Edilmar. L'obiettivo della

revocatoria, infatti, è quello di soddisfarsi in via esecutiva su beni che, a seguito della cessione da parte della Varcada, sono ormai acquisiti alla massa attiva del fallimento. Richiamato il testo vigente dell'art. 52 L.F., applicabile nella fattispecie *ratione temporis*, posto che il fallimento fu dichiarato il 18 agosto 2006, osserva la Curatela che consentire l'espletamento di simili azioni individuali determinerebbe «una palese violazione della *par condicio* tra i creditori del Fallimento Edilmar», ponendo alcuni creditori in posizione di vantaggio rispetto agli altri. Il motivo richiama la sentenza 7 marzo 1981, n. 1292, di questa Corte ed invoca l'applicazione del medesimo principio ivi enunciato, con riconoscimento del divieto di promuovere azioni esecutive individuali.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. È opportuno premettere, in punto di fatto, che nell'odierna vicenda le banche hanno agito in revocatoria ordinaria *non quali creditori della società poi fallita, ma quali creditori dell'amministratore di questa*, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che fossero creditori di entrambi. In altri termini, la particolarità del caso in esame risiede nel fatto che le banche hanno inteso proteggere, con l'esercizio della revocatoria ordinaria, l'integrità del patrimonio di Giovanna Varcada la quale, oltre ad essere l'amministratrice della società Edilmar, poi fallita, era comunque debitrice a titolo personale nei confronti degli istituti di credito, in quanto fideiussore della società stessa. Tale premessa in fatto assume rilievo decisivo, perché dimostra che il punto cruciale del giudizio non è costituito dalla situazione del Fallimento Edilmar oggi ricorrente, quanto piuttosto dalla necessità di mantenere integro il patrimonio della debitrice Varcada; obiettivo, appunto, in vista del quale le banche hanno intrapreso il presente giudizio.

Fuoc

Non si tratta, quindi, di tutelare l'integrità del patrimonio acquisito al fallimento per l'esecuzione concorsuale – obiettivo in vista del quale è posto in modo specifico l'art. 51 della legge fallimentare – quanto della necessità, in un certo senso opposta, di evitare che vengano appresi alla

massa fallimentare alcuni beni che sono stati acquisiti dalla società fallita, prima che il fallimento fosse dichiarato, in virtù di atti soggetti a revocatoria.

1.3. Tanto premesso, la questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi si risolve nello stabilire se, promossa l'azione revocatoria ordinaria nei confronti di un atto dispositivo compiuto dal debitore in favore di una società poi fallita, e trascritta la relativa domanda giudiziale in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, tale domanda sia proponibile ovvero debba essere dichiarata improponibile, ai sensi dell'art. 51 della legge fallimentare.

Così delineato il punto in discussione, il Collegio osserva che la Corte di merito ha correttamente richiamato, a sostegno dell'assunta decisione, la sentenza 2 dicembre 2011, n. 25850, di questa Corte, alla quale l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità. Tale sentenza ha affermato il principio secondo cui il divieto di azioni esecutive individuali posto dall'art. 51 L.F. non osta alla procedibilità della revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell'alienante, ove la domanda di cui all'art. 2901 cod. civ. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente. Se non fosse così – osserva incisivamente la citata sentenza – «ci si troverebbe, in sostanza, in presenza di una fattispecie in cui, pur essendo state compiute, ai sensi dell'art. 45 L.F., le formalità necessarie per rendere opponibile la domanda alla massa, le legittime aspettative delle creditrici dell'alienante resterebbero totalmente prive di tutela, mentre i creditori dell'acquirente verrebbero ad avvantaggiarsi dell'atto fraudolento posto in essere dal loro debitore per il solo fatto che a questi si è sostituito il curatore».

Fuc

La sentenza n. 25850 del 2011 – ritenendo non conferente il richiamo alla precedente sentenza 7 marzo 1981, n. 1292, stante la diversità della fattispecie, posto che nell'altro caso la domanda giudiziale di revocatoria *non era stata trascritta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento* – ha chiarito che l'art. 51 L.F. non potrebbe «giustificare la declaratoria di

improcedibilità nel caso in cui la domanda di revoca sia volta, anziché al recupero del bene all'attivo del fallimento, a sottrarre detto bene alla soddisfazione dei creditori concorsuali». Ricostruendo l'effettivo significato dell'art. 51 cit., quella pronuncia ha ricordato che «la nozione di azioni strumentali, preordinate all'esecuzione ed in quanto tali assoggettate al divieto di cui all'art. 51, L.F., è stata riferita in dottrina, in via esclusiva, alle azioni (fra le quali certamente rientra la revocatoria) esercitabili anche dal singolo creditore e miranti alla ricostruzione del patrimonio del fallito, attraverso il recupero delle attività che ne sarebbero illecitamente uscite e, dunque, con riguardo a fattispecie sostanzialmente opposte a quella qui esaminata».

È importante ricordare che la sentenza n. 25850 ha anche precisato come il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria trascritta anteriormente alla data del fallimento dell'acquirente non abilita il creditore dell'alienante non fallito a promuovere l'esecuzione sui beni compravenduti, in quanto essi sono ormai entrati a far parte dell'attivo fallimentare. Per evitare, però, che quel vittorioso esperimento si traduca in un risultato inutile, la sentenza in esame ha chiarito che, se l'azione revocatoria viene accolta, il creditore dell'alienante viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di un diritto di prelazione su di un bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per un credito verso debitore diverso dal fallito. Il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, «rappresenta infatti una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione del ricavato ai creditori concorsuali». L'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può ottenere, «in sede di distribuzione del ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante», per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali.

Final

Il Collegio intende prestare convinta adesione a tale articolata ricostruzione la quale è pienamente in armonia con l'art. 45 L.F. e con l'art. 2652 cod. civ. relativo alla trascrizione delle domande giudiziali. L'art. 45 cit., infatti, dispone che siano «senza effetto rispetto ai creditori» del fallimento le formalità necessarie «per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento» («dopo», appunto, ma non *prima*, come nel caso oggi in discussione). L'art. 2652, primo comma, n. 5), precisa, relativamente alla trascrizione della domanda di revoca, che la sentenza «che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda» («anteriormente», appunto, ma non *posteriormente*).

1.4. La Cassa di risparmio di Savona e la Banca CARIGE hanno ricordato, nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, che è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte, con l'ordinanza interlocutoria 25 gennaio 2018, n. 1894, la questione relativa alla possibilità di promuovere l'azione revocatoria nei confronti del convenuto già fallito.

Fuc

Nelle more della discussione del presente ricorso, le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza 23 novembre 2018, n. 30416.

Ritiene il Collegio di dover dare conto di questa decisione allo scopo di precisare che il problema ivi in discussione era del tutto differente da quello odierno. Dalla lettura della pronuncia delle Sezioni Unite, anzi, si ricavano alcuni spunti che ancora di più confermano la bontà dell'approdo interpretativo qui raggiunto. Ed infatti tale decisione, oltre a negare l'esperibilità dell'azione revocatoria (sia ordinaria che fallimentare) nei confronti del fallimento, in forza del principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso, ribadisce la natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revocatoria; i cui effetti, pertanto, si determinano di regola *ex nunc*, dal momento del passaggio in giudicato della medesima, ma sono opponibili al fallimento, ai sensi

dell'art. 45 L.F., se la domanda è stata trascritta anteriormente (v. i punti 4.6. e 4.8. della motivazione).

Deve concludersi, pertanto, che non è stato in alcun modo superato il precedente di cui alla sentenza n. 25850 del 2011 più volte citata.

1.5. Dal complesso di tali ragioni deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 del codice civile.

Osserva il Fallimento ricorrente che la sentenza avrebbe errato anche nella ricostruzione dei complessivi presupposti di fatto della vicenda. Doveva ritenersi pacifica, infatti, per come risultante dagli ultimi bilanci sociali prodotti in causa, la sussistenza di una responsabilità dell'amministratrice Varcada nei confronti della società Edilmar, tanto che l'assemblea dei soci aveva determinato di promuovere un'azione di responsabilità contro la medesima. Da tanto consegue che l'atto transattivo costituirebbe adempimento di un debito scaduto, come tale escluso dalla revocatoria; senza contare che il trasferimento immobiliare non aveva, in sostanza, diminuito la garanzia patrimoniale in favore delle Banche, perché aveva evitato alla debitrice Varcada un addebito di somme ben maggiori.

Fine

2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Esso appare, sotto un primo profilo, chiaramente proteso ad ottenere un nuovo e non consentito esame del merito, in particolare là dove chiede una valutazione sulla sussistenza del danno e sull'effettività del pregiudizio che la Corte di merito ha già compiuto; oltre a questo, il motivo contiene anche richiami a documenti senza dare conto dell'effettiva produzione degli stessi e senza specificare dove e come essi siano stati messi a disposizione del Collegio.

Chiaramente non sostenibile è, poi, la tesi secondo cui la stipula dell'atto di transazione oggetto della revocatoria in esame costituirebbe adempimento di un debito scaduto. Analogamente non è sostenibile l'idea che sarebbe assente un effettivo pregiudizio perché gli immobili erano stati trasferiti da un condebitore solidale all'altro; le banche oggi controricorrenti, infatti, hanno agito come creditori della Varcada e sul patrimonio di lei, ed è evidente che l'assoggettamento di quei beni alla massa fallimentare le avrebbe danneggiate, tanto più che, come la sentenza ha avuto cura di spiegare, in caso di esecuzione individuale sui beni della Varcada, le Banche avevano un credito assistito da ipoteca.

3. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 marzo 2019.


Il Consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA 11



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggetto 3-1 MAG 2019
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

